COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 31.3.2026
COM(2026) 142 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'attuazione dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, alla presenza di prodotti e sostanze non autorizzati a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento (UE) 2018/848 per l'uso nella produzione biologica e sulla valutazione delle norme nazionali di cui all'articolo 29, paragrafo 5

{SWD(2026) 95 final}

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'attuazione dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, alla presenza di prodotti e sostanze non autorizzati a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento (UE) 2018/848 per l'uso nella produzione biologica e sulla valutazione delle norme nazionali di cui all'articolo 29, paragrafo 5

Acronimo	**Spiegazione**
AC	Autorità competente/i
OC	Organismo/i di controllo
AdC	Autorità di controllo
EFSA	Autorità europea per la sicurezza alimentare
UE	Unione europea
LMR	Livello massimo di residui
UM	Incertezza delle misurazioni
OFIS	Sistema informativo sull'agricoltura biologica
FT	Fattore di trasformazione
LQ	Limite di quantificazione
LD	Limite di determinazione
PT	Paese terzo

I. INTRODUZIONE

L'agricoltura biologica è un elemento chiave della politica agricola comune dell'UE. La percentuale di terreni coltivati con metodi biologici è cresciuta costantemente fino a raggiungere oggi l'11 % e i consumatori acquistano sempre più spesso alimenti biologici, riconoscibili attraverso un logo dell'UE. La produzione e l'etichettatura dei prodotti biologici sono disciplinate dal regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[1] (di seguito "regolamento sulla produzione biologica"), applicabile dal gennaio 2022, e dai regolamenti delegati e di esecuzione adottati sulla base dello stesso che stabiliscono le norme dettagliate alla base della produzione biologica.

A norma dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento sulla produzione biologica, entro il 31 dicembre 2025 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione delle misure adottate in caso di presenza di prodotti e sostanze non

[1]. Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/2025-03-25).

autorizzati per l'uso nella produzione biologica e sulla valutazione delle norme nazionali di cui all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento sulla produzione biologica. Tale relazione può essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa ai fini di un'ulteriore armonizzazione.

I prodotti biologici e in conversione sono soggetti a norme specifiche, in particolare per quanto riguarda le sostanze attive autorizzate per l'uso nella produzione biologica di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione[2], mentre la presenza, in qualsiasi fase della catena di approvvigionamento, di residui di prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica deve essere debitamente esaminata al fine di garantire l'integrità dei prodotti biologici.

Inoltre, al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, i regolamenti (CE) n. 396/2005[3] e (UE) 2017/625[4] del Parlamento europeo e del Consiglio disciplinano i controlli ufficiali e i residui di pesticidi negli alimenti e nei mangimi. Tali disposizioni si applicano anche ai prodotti biologici.

Ogni anno l'EFSA pubblica i risultati sulla presenza di residui negli alimenti, compresi i prodotti biologici[5]. Nel 2023 l'80 % dei 7 074 campioni etichettati come biologici non conteneva residui quantificabili, il 19 % conteneva residui inferiori o pari all'LMR (di cui il 94,6 % era costituito da sostanze a base di rame) e solo lo 0,9 % dei campioni conteneva residui superiori all'LMR.

La presente relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio si basa, da un lato, sulle relazioni sulla contaminazione presentate negli ultimi tre anni dagli Stati membri[6] in

[2]. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi (GU L 253 del 16.7.2021, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1165/oj).

[3]. Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj).

[4]. Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj).

[5]. Relazione 2023 dell'UE sui residui di pesticidi negli alimenti https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/9398.

[6]. Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 9, del regolamento sulla produzione biologica e sulla base del modello stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1195 della Commissione, del 20 giugno 2023, che stabilisce norme relative ai dettagli e al formato delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione sui risultati delle indagini ufficiali relative ai casi di contaminazione con prodotti o sostanze il cui uso non è autorizzato nella produzione biologica (GU L 158 del 21.6.2023, pag. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1195/oj).

merito alle loro indagini ufficiali sulla contaminazione dei prodotti biologici e in conversione e, dall'altro, sulle conclusioni di uno studio specifico dell'EFSA sulle 21 sostanze non autorizzate per l'uso nella produzione biologica notificate nell' sistema informativo sull'agricoltura biologica nel 2021 e nel 2022 come più frequenti nei prodotti biologici[7]. Per ciascuna sostanza, l'EFSA ha esaminato le informazioni pertinenti al fine di individuare potenziali fonti di contaminazione, quali i residui del suolo, l'acqua di irrigazione, la dispersione dei prodotti irrorati dall'agricoltura convenzionale, i biocidi e altri. Lo studio fornisce un utile contesto scientifico per comprendere le possibili cause e fonti di tali sostanze quando sono presenti in prodotti etichettati come biologici.

Lo studio dell'EFSA mostra che i residui di pesticidi sono meno probabili nei prodotti biologici rispetto ai prodotti convenzionali corrispondenti; la probabilità che le 21 sostanze esaminate, il cui impiego non è autorizzato nella produzione biologica, fossero presenti in prodotti etichettati come biologici variava dallo 0,04 % al 3,95 %, rispetto a una percentuale compresa tra lo 0,18 % e il 17,5 % per i prodotti non biologici. Sottolinea altresì la necessità di avviare sistematicamente indagini sul possibile uso attivo di sostanze non autorizzate per l'uso nella produzione biologica e raccomanda di effettuare ulteriori test (ad esempio analisi del suolo, dell'acqua o di altro tipo) a seconda della sostanza individuata.

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione elenca i risultati complessivi delle relazioni sulla contaminazione relative a tali 21 sostanze.

II. INDAGINI UFFICIALI

L'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento sulla produzione biologica stabilisce le misure da adottare se prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica sono presenti in prodotti biologici o in conversione. Tale disposizione prevede lo svolgimento immediato di un'indagine ufficiale qualora l'autorità competente o, se del caso, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo i) abbia ricevuto informazioni **comprovate** sulla presenza di prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica; ii) sia informata da un operatore che un sospetto è stato comprovato o non ha potuto essere eliminato o iii) rilevi prodotti o sostanze non autorizzati in un prodotto biologico o in conversione.

Sebbene la nozione di informazioni comprovate possa essere stata interpretata in modo diverso nei vari Stati membri, i risultati delle prove di laboratorio tendono a costituire il punto di partenza per l'avvio di indagini ufficiali.

Questioni tecniche relative ai risultati analitici

L'interpretazione dei risultati delle prove di laboratorio sulla presenza di residui si basa su una serie completa di norme giuridicamente vincolanti stabilite nel regolamento (CE) n. 396/2005, al fine di garantire la sicurezza dei mangimi e degli alimenti. La banca dati dell'UE sui pesticidi[8]

[7]. "Findings of not authorised substances in food and feed certified as organic", pubblicazione di supporto dell'EFSA 2025: EN-9524: https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-9524.
[8]. Banca dati dell'UE sui pesticidi.

funge da fonte di informazioni di riferimento insieme agli orientamenti tecnici pertinenti disponibili a livello dell'UE[9].

Sono disponibili metodi multiresiduo per analizzare i residui della maggior parte delle sostanze attive utilizzate nei pesticidi secondo la definizione di residui di antiparassitari di cui al regolamento (CE) n. 396/2005. Molti dei metodi disponibili presentano un limite di quantificazione[10] minimo di 0,001 mg/kg. Inoltre, in assenza di un LMR specifico, si applica un valore di base di 0,01 mg/kg, ad eccezione di alcune combinazioni di sostanze attive e prodotti alimentari per le quali sono fissati limiti di quantificazione specifici.

È fondamentale che i laboratori rispettino le procedure di controllo della qualità analitica e di convalida dei metodi per l'analisi dei residui di antiparassitari negli alimenti e nei mangimi[11] e che i risultati delle analisi di laboratorio sui residui di antiparassitari siano accompagnati dall'incertezza delle misurazioni corrispondente.

Per alcuni prodotti biologici che sono stati sottoposti a trasformazione, come l'essiccazione o la distillazione, può essere utilizzato un fattore di trasformazione per adeguare i risultati dei residui di laboratorio. I fattori di trasformazione sono specifici per il processo, il prodotto e la sostanza attiva in questione. Dall'ottobre 2018 l'EFSA pubblica un elenco completo di fattori di trasformazione con valori indicativi per molte combinazioni antiparassitario/prodotto/processo[12]. È altresì disponibile una nota informativa sull'articolo 20 del regolamento (CE) n. 396/2005 per quanto riguarda i fattori di trasformazione, gli alimenti e i mangimi trasformati e compositi[13].

Avvio di indagini ufficiali

Quando l'autorità competente o, se del caso, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo giunge alla conclusione, dopo aver completato le procedure pertinenti, che esistono informazioni comprovate circa la presenza di sostanze non autorizzate per l'uso nella produzione biologica in un prodotto biologico o in conversione, deve condurre immediatamente un'indagine ufficiale al fine di determinare la fonte e la causa di tale presenza.

Anche per le sostanze non autorizzate per l'uso nella produzione biologica che possono essere presenti naturalmente, la presenza naturale non può essere presunta come motivo della loro presenza ed è necessaria un'indagine al fine di escludere la possibilità di un uso attivo intenzionale. Lo stesso approccio si applica alle sostanze non presenti in natura la cui presenza

[9]. https://webgate.ec.europa.eu/dyna2/pgd/.

[10]. Limite di quantificazione è un sinonimo di limite di determinazione, la cui definizione è stabilita all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), di tale regolamento come segue: *(f) "limite di determinazione" (LD): la concentrazione minima convalidata di residui che può essere quantificata e registrata nell'ambito della sorveglianza di routine con metodi di controllo convalidati.*

[11] Analytical quality control and method validation procedures for pesticide residues analysis in Food and Feed - SANTE 11312/2021 v2026.

[12]. European database of processing factors for pesticides residues in food.

[13]. https://food.ec.europa.eu/document/download/071dce96-d916-4615-87fa-148f1491bfc8_en?filename=pesticides_mrl_guidelines_proc_imp_sante-2021-10704.pdf.

può essere dovuta a contaminazione di fondo, deriva, trasporto aereo a lungo raggio, irrigazione, emissioni industriali o altri motivi. Pertanto, non è possibile presumere che la fonte sia da ricercarsi in una contaminazione ambientale di fondo ed è quindi necessaria un'indagine ufficiale. Nei casi in cui indagini precedenti abbiano concluso che ripetute contaminazioni identiche non fossero correlate a un uso intenzionale e attivo, e qualora il gestore abbia adottato le misure precauzionali per evitare tali contaminazioni, potrebbero non essere necessarie ulteriori indagini in caso di eventi futuri.

III: APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 29 DEL REGOLAMENTO SULLA PRODUZIONE BIOLOGICA

Il presente capitolo si basa sulle risposte degli Stati membri a un questionario che raccoglie informazioni sull'attuazione dell'articolo 29 del regolamento sulla produzione biologica, nonché su elementi dello studio dell'EFSA.

Calendario per l'avvio delle indagini ufficiali

La maggior parte degli Stati membri ha confermato che le indagini ufficiali vengono avviate immediatamente non appena si ricevono informazioni fondate, con tempi che variano da "entro la giornata" a "entro sette giorni", a seconda delle circostanze del caso, quali la disponibilità di personale, il carico di lavoro o la completezza delle informazioni disponibili.

Alcuni Stati membri hanno indicato di dare priorità ai prodotti freschi, ai prodotti con una durata di conservazione più breve e ai prodotti già presenti sul mercato al momento dell'avvio di un'indagine.

Identificazione della fonte e della causa della contaminazione

Gli Stati membri hanno riferito che i risultati delle indagini variano, ma la maggior parte di essi ha stimato che in oltre la metà di tutte le indagini ufficiali (con percentuali comprese tra il 60 % e l'80 %, a seconda della sostanza interessata) si riescano a individuare la fonte e la causa della contaminazione. Alcuni Stati membri hanno segnalato percentuali estreme, ben al di sotto o al di sopra di tali intervalli.

Alcuni Stati membri hanno riferito che la causa e la fonte della contaminazione possono solitamente essere identificate per la produzione primaria nazionale, mentre il tasso di successo diminuisce man mano che si scende lungo la catena di approvvigionamento. Hanno sottolineato che, per i prodotti originari dei paesi terzi, spesso si sostiene che la causa della contaminazione sia la dispersione.

Durata dell'indagine ufficiale

La durata delle indagini ufficiali varia in modo considerevole. Oltre la metà degli Stati membri ha risposto che la durata media di un'indagine ufficiale varia da 20 a 30 giorni, mentre altri hanno segnalato una durata media compresa tra 40 e 90 giorni. Solo uno Stato membro ha riferito che le indagini richiedono in media tra i 2 e i 5 giorni. L'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'agricoltura biologica prevede che il tempo necessario per completare l'indagine tenga conto della durata di conservazione del prodotto.

Gli Stati membri hanno indicato i seguenti fattori come motivi per cui è stato necessario più tempo per completare le indagini ufficiali: i) la necessità di ulteriori campionamenti; ii) relazioni incomplete; iii) la complessità della catena di approvvigionamento (tipo e numero di operatori coinvolti); iv) la necessità di cooperazione tra le diverse autorità; e v) altri motivi.

Stato dei prodotti nel corso di un'indagine ufficiale

Gli Stati membri hanno risposto che, a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla produzione biologica, ai prodotti in questione è di norma vietata l'immissione sul mercato come prodotti biologici o in conversione in attesa dei risultati dell'indagine. Alcuni Stati membri hanno risposto che può essere problematico attuare tale disposizione per i prodotti biologici freschi o in conversione con una breve durata di conservazione.

Alcuni Stati membri hanno inoltre indicato che, nel caso di livelli molto bassi di sostanze non autorizzate per l'uso nella produzione biologica ben al di sotto dell'LMR fissato per i pesticidi, o nel caso di sostanze che potrebbero essere presenti in natura, l'autorità competente, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo potrebbero prendere in considerazione la possibilità di non vietare provvisoriamente l'immissione sul mercato dei prodotti in questione come prodotti biologici. Tali pratiche potrebbero richiedere ulteriori indagini.

Una volta conclusa l'indagine

Gli Stati membri hanno messo in atto vari sistemi adattati alle proprie strutture amministrative e di controllo per informare gli altri organismi di controllo e le autorità di controllo, nonché gli operatori a valle, della loro decisione dopo la conclusione dell'indagine.

Possibilità di presentare osservazioni per gli operatori interessati

Tutti gli Stati membri hanno confermato che gli operatori hanno sistematicamente la possibilità di presentare osservazioni sui risultati delle indagini ufficiali e sono informati dei termini per richiedere una controperizia conformemente alle norme di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625.

Tenuta delle registrazioni

Tutti gli Stati membri hanno risposto che, a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, le rispettive autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo tengono registrazioni delle indagini ufficiali svolte.

Misure correttive per evitare contaminazioni future

Gli Stati membri hanno indicato, sulla base dei controlli annuali delle ispezioni di follow-up, che in oltre il 90 % dei casi gli operatori hanno adottato misure correttive per evitare contaminazioni future. Qualora non siano state adottate azioni correttive, gli Stati membri hanno indicato che, in caso di non conformità critiche, le autorità di controllo o gli organismi

di controllo sospendono o ritirano il certificato secondo le modalità uniformi di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione[14].

Norme nazionali ai sensi dell'articolo 29, paragrafi 5 e 7

L'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento sulla produzione biologica consente agli Stati membri che, a norma del regolamento (CE) n 834/2007[15] del Consiglio, fissano i livelli delle sostanze non autorizzate per l'uso nella produzione biologica al di sopra dei quali i prodotti non possono essere commercializzati come biologici di continuare ad applicare tali norme purché non ostacolino l'immissione sul mercato di prodotti provenienti da altri Stati membri ottenuti conformemente al regolamento sulla produzione biologica.

Quattro Stati membri (Belgio, Italia, Romania e Slovenia) hanno riferito di aver mantenuto tali livelli nazionali e hanno confermato di non applicarli ai prodotti biologici o in conversione provenienti da altri Stati membri. Hanno altresì confermato che le indagini vengono sistematicamente avviate in tutti i casi.

- Il Belgio (solo la Vallonia) ha comunicato di applicare una soglia fissata a 1,5 volte l'attuale limite di determinazione del regolamento (CE) n. 396/2005 ai prodotti fabbricati o trasformati solo in Vallonia o importati da paesi terzi. Un'indagine ufficiale è sempre avviata quando si rilevano sostanze non autorizzate per l'uso nella produzione biologica e si verifica un declassamento (ossia nessuna autorizzazione a commercializzare il prodotto come biologico) quando i risultati superano la soglia nazionale.

- L'Italia ha comunicato di aver applicato una soglia generale di 0,01 mg/kg per le sostanze non autorizzate per l'uso nella produzione biologica (ad eccezione dell'acido fosfonico, per il quale è temporaneamente consentita una soglia più elevata). I prodotti che superano tale soglia non possono essere commercializzati come biologici, indipendentemente dal fatto che la contaminazione sia stata intenzionale.

- La Romania ha comunicato di aver applicato una soglia nazionale di 0,01 mg/kg per le sostanze non autorizzate per l'uso nella produzione biologica. Tutti i rilevamenti positivi sono oggetto di indagine.

- La Slovenia ha comunicato di aver utilizzato il limite di quantificazione del metodo analitico ma di aver preso in considerazione l'incertezza delle misurazioni. Quando tale soglia nazionale viene superata, viene avviata un'indagine ufficiale. Se la contaminazione è stata intenzionale, il certificato è ritirato per tutti i prodotti

[14]. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici (GU L 62 del 23.2.2021, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/279/oj).

[15]. Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/834/oj).

dell'operatore. Se la contaminazione è stata accidentale o la presenza di tali sostanze non era intenzionale, l'operatore deve adottare adeguate misure preventive e precauzionali per evitare contaminazioni ripetute in futuro.

Analogamente, l'articolo 29, paragrafo 7, del regolamento sulla produzione biologica consente agli Stati membri di adottare misure adeguate sul loro territorio per evitare la presenza involontaria di sostanze non autorizzate per l'uso nella produzione biologica in prodotti biologici o in conversione. Essi possono farlo se tali misure non ostacolano l'immissione sul mercato di prodotti provenienti da altri Stati membri e ottenuti in conformità del regolamento sulla produzione biologica e se informano la Commissione e gli altri Stati membri che si avvalgono dell'articolo 29, paragrafo 7. I quattro Stati membri summenzionati hanno informato la Commissione di aver adottato tali misure nei rispettivi territori.

IV SINTESI DEI RISULTATI DELLE INDAGINI UFFICIALI E DELLE MIGLIORI PRATICHE

Relazioni ufficiali di contaminazione

A norma dell'articolo 29, paragrafo 9, del regolamento sulla produzione biologica, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, i risultati delle indagini ufficiali sui casi rilevati nel corso dell'anno precedente di contaminazione con prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica.

27 Stati membri hanno risposto per il 2022 e il 2023 e 25 per il 2024. La Commissione ha incentrato la propria analisi di tali relazioni di contaminazione sulle stesse 21 sostanze esaminate nello studio dell'EFSA menzionato nella sezione I. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione contiene una tabella riassuntiva, nonché tabelle individuali per ciascuna di tali 21 sostanze, che indicano: i) le categorie di prodotti in cui è stato rilevato con maggiore frequenza il prodotto o la sostanza non autorizzati per l'uso nella produzione biologica; ii) la fase pertinente della catena di approvvigionamento; iii) la fonte e la causa individuate della contaminazione; e iv) le misure adottate in relazione alla commercializzazione dei prodotti oggetto dell'indagine.

Per quanto riguarda la fase della catena di approvvigionamento in cui le sostanze sono state rilevate, i risultati medi consolidati sono i seguenti: il 66,2 % delle sostanze è stato rilevato alla produzione, il 10,2 % alla preparazione, il 9,5 % allo stoccaggio, il 5,9 % alla distribuzione, il 3,3 % all'importazione, il 2,5 % all'immissione sul mercato (ad esempio vendita al dettaglio) e lo 0,1 % all'esportazione[16].

Per quanto riguarda le cause della contaminazione, è stata individuata come causa principale la dispersione dei prodotti irrorati, che rappresenta in media il 24,1 % dei casi. Nel 16,7 % dei casi l'operatore non ha adottato le misure precauzionali di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento sull'agricoltura biologica, nel 15,9 % dei casi ha utilizzato prodotti o sostanze non autorizzati nella produzione biologica, mentre nel 10,6 % dei casi la contaminazione si era verificata nella fase precedente della catena di approvvigionamento. Nell'1,6 % dei casi la

[16] Pagina 49 del documento di lavoro dei servizi della Commissione.

causa è stata la commistione di prodotti biologici o in conversione con prodotti non biologici e nello 0,6 % dei casi la mancanza di tracciabilità. Infine, nel 14,8 % dei casi sono state individuate altre fonti e cause e nel 14,9 % non è stato possibile individuare la fonte e la causa della contaminazione.

Nonostante le notevoli differenze tra le sostanze, è opportuno evidenziare alcuni modelli comuni in relazione alla fonte e alla causa della contaminazione. In quasi tutti i casi in cui le indagini hanno concluso che la contaminazione era dovuta all'uso attivo della sostanza da parte dell'operatore o all'assenza di misure precauzionali, il prodotto non poteva essere commercializzato come biologico, come previsto dall'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento sulla produzione biologica. Negli altri casi, la situazione era più variegata.

Buone pratiche

Conformemente all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento sulla produzione biologica, la maggior parte degli Stati membri ha fornito un riscontro sulle migliori pratiche. Una delle principali buone pratiche consiste nel sottolineare agli operatori l'importanza di rispettare rigorosamente le misure precauzionali, tra cui: i) la separazione dei prodotti biologici da quelli non biologici, sia in fase di produzione che di trasformazione; ii) l'utilizzo di zone cuscinetto e intercolture adeguate; e iii) l'adozione di misure volte a prevenire la contaminazione, quali la pulizia delle attrezzature e la separazione dei prodotti biologici, in conversione e non biologici. È inoltre necessaria un'adeguata valutazione dei rischi, basata sulle caratteristiche dei prodotti e sui metodi di produzione, nonché sulle informazioni relative alle prestazioni precedenti degli operatori, per individuare le migliori operazioni di campionamento (numero di prodotti, numero di operatori, fase di produzione, ecc.).

Gli Stati membri hanno sottolineato l'importanza di facilitare l'attuazione di misure precauzionali e controlli di qualità (effettuati dagli operatori stessi), nonché il ruolo dei piani d'azione nel correggere e prevenire casi ricorrenti di non conformità.

Alcuni Stati membri hanno sottolineato la necessità di assistere gli operatori elaborando documenti informativi e fornendo formazione continua ai portatori di interessi lungo la catena di approvvigionamento, compresa la formazione degli organismi di controllo. Ciò può comportare progetti di ricerca e indagini per promuovere approcci armonizzati tra le autorità competenti e, se del caso, le autorità di controllo e gli organismi di controllo.

Gli Stati membri utilizzano inoltre sondaggi volti a individuare le differenze di approccio da parte degli organismi di controllo, il che può portare a suggerimenti di miglioramento. Nel complesso, la semplificazione della comunicazione a tutti i livelli è indicata come una pratica importante per garantire che le questioni all'interno del sistema di controllo biologico siano individuate, affrontate e apprese rapidamente.

V CONCLUSIONI

I prodotti biologici e in conversione sono sottoposti a una serie completa di controlli e procedure di certificazione per verificarne la conformità al regolamento sulla produzione biologica e al corrispondente diritto derivato. Il sistema di controllo biologico ha dimostrato la sua affidabilità ed è una delle pietre angolari del successo del settore biologico nell'UE,

nell'ambito del quale i cittadini si aspettano che i prodotti biologici non rechino tracce di sostanze non autorizzate per l'uso nella produzione biologica.

Il regolamento sulla produzione biologica stabilisce norme per la gestione dei casi in cui informazioni comprovate (in genere il risultato di prove di laboratorio) indicano la presenza di sostanze non autorizzate per l'uso nella produzione biologica. In tali casi deve essere immediatamente avviata un'indagine ufficiale per individuare la fonte e la causa della presenza della sostanza non autorizzata per l'uso nella produzione biologica al fine di garantire l'integrità dei prodotti. Le autorità nazionali competenti o, se del caso, le autorità di controllo e gli organismi di controllo gestiscono il sistema conformemente a una metodologia armonizzata di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione.

Lo studio dell'EFSA ha segnalato un'ampia varietà di possibili fonti e cause della presenza di sostanze non autorizzate per l'uso nella produzione biologica in relazione alle 21 sostanze antiparassitarie analizzate, ma ha anche sottolineato che, senza un'adeguata indagine, non è possibile escludere l'uso intenzionale o la mancanza delle necessarie misure preventive. Lo studio ha inoltre dimostrato che la presenza di residui è molto meno probabile nei prodotti biologici che nei rispettivi prodotti convenzionali. Tali risultanze confermano l'elevato livello di garanzia fornito dal sistema di controllo biologico dell'UE, la necessità di mantenere rigorosi protocolli di controllo e campionamento e la pertinenza di indagini ufficiali sistematiche.

La presente relazione riconosce che le autorità competenti e, se del caso, le autorità di controllo e gli organismi di controllo si trovano ad affrontare alcune sfide operative nel determinare la fonte e la causa della contaminazione, in particolare quando avviene in una fase a valle della catena di approvvigionamento in cui il numero di indagini non conclusive continua a destare preoccupazione. Conferma inoltre che le norme sulle indagini ufficiali sistematiche in caso di non conformità comprovate sono necessarie per garantire l'integrità dei prodotti biologici.

Alcuni operatori hanno criticato il tempo necessario per avviare e concludere le indagini, la complessità di tali procedure, gli approcci divergenti tra le autorità nazionali competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo, i costi aggiuntivi e i possibili impatti sulle catene di approvvigionamento.

La Commissione è pronta a promuovere un'attuazione più armonizzata dell'articolo 29 collaborando attivamente con le autorità competenti e, se del caso, con le autorità di controllo e gli organismi di controllo attraverso seminari dedicati per lo scambio di esperienze e migliori pratiche al fine di ridurre gli oneri per gli operatori della catena di approvvigionamento biologica.

Allo stesso tempo, la presente relazione dimostra che, nel complesso, le indagini ufficiali vengono avviate rapidamente e spesso si concludono entro un lasso di tempo ragionevole. Analogamente, le misure volte a evitare l'indebita commercializzazione come prodotti biologici di quelli oggetto dell'indagine sembrano funzionare in modo soddisfacente, sebbene permangano alcune difficoltà per quanto riguarda i prodotti freschi con una breve durata di conservazione.

In conclusione, la Commissione ritiene che l'attuale sistema funzioni ragionevolmente bene e che non siano necessari adeguamenti in questa fase iniziale di attuazione. Sulla base della curva di apprendimento dei vari attori, la Commissione si aspetta ulteriori miglioramenti nel

funzionamento del sistema ed è pronta a sostenere tale processo promuovendo un ulteriore dialogo e scambio di esperienze tra tutti i portatori di interesse.